

STUDIO LEGALE

Prof. Avv. RAFFAELLO CAPUNZO

Professore di Ruolo II f.

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Napoli "Federico II"

Ill.mo

**Dott. Arcangelo D'Ambrosio  
quale Segretario Generale DIRSTAT**

Ill.mo

**Dott. Pietropaolo Boiano  
quale Vice Segretario Generale DIRSTAT**

**OGGETTO: ISTRUZIONE CONTENZIOSI GIUDICE DEL LAVORO  
TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER RISARCIMENTO  
DANNI CONSEGUENTI A REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI  
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 37 DEL 17/03/2015**

Ill.mi Segretari,

lo scrivente studio legale ha intenzione di istruire una sequela di contenziosi innanzi i Giudici del Lavoro territorialmente competenti ai fine della declaratoria ed accertamento del diritto al risarcimento del danno di quanti, all'indomani della pubblicazione della sentenza della **Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015**, si sono di fatto visti subire sia una retrocessione che un mancata progressione nel proprio cursus lavorativo-professionale (si pensi alla pletera di funzionari direttivi in servizio presso le Agenzie fiscali).

Il decisum del giudice delle leggi ha infatti sanzionato l'affidamento degli incarichi dirigenziali *intuitu personae* come disposti dalle Agenzie fiscali, violando sistematicamente il disposto costituzionale e non solo (cfr. art. 28 D.Lvo n. 165/2001) in base al quale l'ingresso dei ruoli della Pubblica Amministrazione così come l'avanzamento nei profili superiori a quelli posseduti da parte del personale già organico alla P.A., deve avvenire esclusivamente ricorrendo allo strumento del pubblico concorso ovvero di procedure concorsuali aventi inequivocabili indici di selettività (corso-concorso).

Il danno che si farebbe valere in sede contenziosa scaturisce dalla condotta inadempiente e/o omissiva delle Agenzie fiscali le quali, anzichè colmare i vuoti dirigenziali in organico istruendo idonee procedure selettive ovvero - in alternativa - ricorrendo allo strumento dello scorrimento delle graduatorie degli idonei a precedenti tornate concorsuali, rimaste efficaci sino a tutto il 31/12/2010, , ha reiteratamente preferito affidarsi allo strumento derogatorio dell'affidamento *intuitu personae*.

P. IVA 04405850639

STUDIO LEGALE

**Prof. Avv. RAFFAELLO CAPUNZO**

Professore di Ruolo II f.  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Napoli "Federico II"

Il danno in discorso – ed in tal senso si intende individuare lo spettro dei legittimati al contenzioso – potrà essere rivendicato da tutto il personale di ruolo alle dipendenze delle Agenzie fiscali, proveniente dalla carriera direttiva purchè in possesso dei requisiti normativamente pretesi per accedere alla superiore qualifica dirigenziale. Ciò anche in riferimento al personale medio tempore entrato in quiescenza per il quale una siffatta rivendicazione verrà avanzata *"ora per allora"*.

Il danno che sarà giudizialmente reclamato andrà parametrato alla perdita di chance che ciascuno dei suindicati legittimati ha subito nel non poter ambire ad un legittimità progressione di carriera (accesso alla dirigenza) a causa della perdurante omessa indizione di procedure selettive ad hoc, pratica esecrata con parole ed espressioni inequivocabili dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale.

A livello pratico-operativo il detto contenzioso verrà istruito con atto di diffida stragiudiziale inviato all'ente datoriale nell'intento precipuo di stimolare lo stesso ad elaborare un percorso condiviso finalizzato al recupero e contestuale valorizzazione delle professionalità ad oggi irrimediabilmente mortificate.

Ciascun interessato potrà contattare lo scrivente studio legale ai seguenti recapiti: 081/5511930-5513524

Cordialmente,

F.to  
**Prof. Avv. Raffaello Capunzo**



P. IVA 04405850639